



STATUTO

dell'Associazione Unità cinofile Italiane da Soccorso - U.C.I.S. O.d.v.

ART. 1

Denominazione e sede

L'Associazione UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO O.d.V. (sigla U.C.I.S. O.d.V.) C.F. 97081850154 è stata costituita il 09.05.1988 con sede in Milano, V.le Corsica n° 20 presso la sede dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana – E.N.C.I.; la stessa ha assunto la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Alla data di approvazione del presente Statuto l'organizzazione ha sede legale in Milano, V.le Corsica n° 20 presso la sede dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana – E.N.C.I.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea Ordinaria.

Sarà possibile istituire coordinamenti regionali. Si intende come coordinamento regionale un soggetto giuridico con piena autonomia giuridica e patrimoniale e con l'obbligo di adottare integralmente lo statuto di UCIS con le modifiche strettamente necessarie per il corretto funzionamento della sezione.

La costituzione dei coordinamenti regionali è deliberata dall'Organo di Amministrazione. Per il funzionamento dei coordinamenti regionali sarà adottato apposito regolamento che sarà approvato dall'assemblea ordinaria.

ART. 2

Statuto

Con l'adozione del presente Statuto l'Associazione UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO O.d.V. è disciplinata ed agisce ai sensi del Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Per la specifica attività di Protezione Civile l'organizzazione osserva, altresì, le norme di cui alla Legge 16.03.17 nr. 30 e del Dlgs. 02.01.2018 nr.1 - Regolamento recante la



disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile e del "Codice della Protezione Civile" -.

Eventuali successive modificazioni del presente Statuto, previste e stabilite dalle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile, si intendono obbligatoriamente da recepirsi senza modifiche statutarie.

ART. 3 **Interpretazione dello Statuto**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 **Finalità**

L'U.C.I.S. opera nell'ambito della Protezione Civile con lo scopo di raggruppare presso un'unica Associazione quanti si dedicano volontariamente al soccorso, *anche* mediante l'impiego di unità cinofile. L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante attività di soccorso e protezione civile nei confronti di terzi svolte in ambito regionale, nazionale ed internazionale e, pertanto, dichiara di svolgere l'attività prevista dall'art. 5 lett. Y e I Dlgs. 03.07.2017 nr. 117. Per conseguire lo scopo U.C.I.S. intende porsi al servizio di Istituzioni, Enti, Organizzazioni o altre figure riconosciute preoccupandosi, principalmente, di formare, addestrare ed impiegare unità cinofile (conduttore e cane) e volontari direttamente o tramite terzi soggetti, per la ricerca di dispersi con le modalità che riterrà più idonee, anche partecipando a specifiche e mirate competizioni ed attività addestrative finalizzate al miglioramento delle proprie unità da soccorso; in via secondaria l'Associazione potrà promuovere o realizzare eventi culturali, formativi, divulgativi ed ogni attività utile a promuovere la cinofilia da soccorso.

Pertanto, l'U.C.I.S. O.d.V. per il conseguimento delle finalità associative, si propone di svolgere attività quali ad esempio:

- Addestramento ed impiego delle unità cinofile per il soccorso di soggetti dispersi e/o colpiti da calamità;
- Svolgimento di attività culturali, ricreative, divulgative e sportive per promuovere la cultura cinofila e di Protezione Civile, diffondere la solidarietà nei rapporti umani e il senso civico;
- Proporre ad Enti Pubblici attività specifiche per la promozione dell'oggetto associativo con particolare riferimento ad attività di natura solidaristica a favore dei cittadini e delle popolazioni colpite da calamità;

- In modo complementare e non prevalente e con il solo scopo di attuare l'attività istituzionale può organizzare manifestazioni ed iniziative, raccogliere fondi, sponsorizzazioni e proventi pubblicitari e rivendere ai soci prodotti legati alle attività sopra citate.

Per lo svolgimento delle attività l'U.C.I.S. O.d.V. si avvale in via prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei volontari associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà decisa dall'Organo di Amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione può inoltre realizzare, in via secondaria, qualsiasi altra attività di protezione civile prevista della normativa vigente.

ART. 5 **Collaborazione con l'ENCI**

Ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto l'U.C.I.S. è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (sigla E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine assolvendo scrupolosamente, per le attività diverse da quelle previste dall'art. 5 lett. Y e I Dlgs. 03.07.2017 nr. 117, gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo dell'E.N.C.I.

Essa riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'E.N.C.I. e, in particolare, il potere dell'E.N.C.I. di nominare un Commissario Straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

L'U.C.I.S. presta all'E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'E.N.C.I.;

- di comunicare all'E.N.C.I. le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa svolta con particolare riferimento a quella di Protezione Civile che lo stesso Regolamento di attuazione dello Statuto E.N.C.I. prevede all'art. 7.2 - approvato con D.M. 16 aprile 2003 del Ministero delle Politiche Agricole -, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività culturali, sportive e divulgative di carattere zootecnico al fine di ottenerne la ratifica dall'E.N.C.I.

ART. 6 **Soci ed Ammissione**

Possono essere soci dell'U.C.I.S. O.d.V. tutte le persone fisiche ed Enti di Terzo settore iscritti negli elenchi territoriali della Protezione Civile che ne condividono le finalità e che si impegnano concretamente per realizzarle, mosse da spirito di solidarietà. Le persone fisiche sono gli associati di Enti di Terzo Settore di Protezione Civile che abbiano, in via anche non esclusiva, squadre composte da unità cinofile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e dovrà integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione degli aspiranti soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La domanda di adesione di una organizzazione sarà valutata anche previa verifica dell'osservanza degli adempimenti obbligatori previsti per gli E.T.S., della struttura organizzativa e delle potenzialità formative ed operative della stessa in relazione al conseguimento delle finalità di questa associazione.

L'aspirante nella domanda dichiara la volontà di voler osservare lo Statuto ed i regolamenti associativi. La deliberazione è comunicata in forma scritta all'interessato entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Gli aspiranti iscritti a soggetti giuridici già affiliati U.C.I.S. O.d.V. inoltrano domanda all'Organo di Amministrazione tramite l'Organo di Amministrazione del gruppo di appartenenza che dovrà garantire l'onorabilità e l'idoneità allo svolgimento delle attività associative.

L'aspirante può, entro 30 giorni da un'eventuale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. La

predetta richiesta deve essere avanzata via raccomandata a/r o PEC indirizzata alla sede legale della associazione da inviarsi entro il predetto termine di 30 giorni dalla comunicazione. Farà fede la data di spedizione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'iscrizione a socio vale per l'anno in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata o PEC un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Ogni associato che, ai sensi del successivo art.9 del presente statuto, assumerà la “**qualità di volontario di Protezione Civile**” è primariamente a disposizione di U.C.I.S. per lo svolgimento delle attività affidate all' associazione dalle Autorità preposte o che la stessa predisporrà. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **Diritti e doveri degli associati**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 22;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi ed in regola con le quote associative se previste;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Tutti gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- partecipare attivamente alle attività associative con costanza ed impegno nel rispetto reciproco e dei ruoli assegnati;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- promuovere le finalità associative e promuovere verso terzi il buon nome dell'Associazione;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e vale per l'anno in corso;
- indicare la simbologia dell'U.C.I.S. O.d.V. in aggiunta a quella della propria Associazione;
- I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede di questa Associazione.

Sul mancato rispetto dei diritti e doveri del socio vigila il collegio dei Probi Viri. Inoltre è dovere dei soggetti giuridici associati U.C.I.S. rispettare leggi e norme previste per gli E.T.S. e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile; sull'osservanza può vigilare il Consiglio Direttivo U.C.I.S. il quale, in caso di infrazioni, darà comunicazione scritta al collegio dei Probi Viri

L'U.C.I.S. nel dare rappresentanza ai propri associati rilascia ai soci una tessera annuale numerata U.C.I.S. e il certificato di tesseramento per i soggetti giuridici.

ART. 8 **Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per morte, dimissioni, morosità, espulsione.

Per le persone non fisiche, ovvero per le O.d.V., enti del terzo settore o senza scopo di lucro, costituisce presupposto per la perdita della qualifica di associato qualsiasi fatto o evento che, anche temporaneamente, a termini di legge o dello statuto dei medesimi associati non persone fisiche, impedisca al medesimo associato il perseguimento del proprio fine associativo.

Detto presupposto potrà essere rilevato dal Collegio dei Probi Viri e sottoposto all'Assemblea in maniera analoga al procedimento di esclusione, anche e indipendentemente dalla circostanza che detto fatto impeditivo e/o ostativo sia stato rilevato e fatto proprio dall'associato secondo il proprio statuto.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti può essere espulso dall'organizzazione. L'Organo Amministrativo (anche in persona di solo uno dei suoi membri), laddove venga a conoscenza di atti o fatti che a proprio avviso legittimino l'espulsione dell'associato, ne informa per iscritto e in maniera circostanziata il Collegio dei Probi Viri, nella persona del presidente che nominerà, all'interno del Collegio dei Probi Viri un relatore con il compito di istruire il fascicolo della pratica di espulsione, contenente l'informativa dell'Organo Amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento di espulsione comunicata all'associato con l'invito a fornire le proprie difese per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della

comunicazione di avvio del procedimento e le eventuali giustificazioni dell'associato, nonché una breve relazione illustrativa del procedimento a cura del relatore che verrà letta e sottoposta all'assemblea alla prima convocazione utile, eventualmente anche ad hoc ai fini della sola delibera della espulsione. L'espulsione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato il relatore del Collegio e le eventuali giustificazioni pervenute in forma scritta dall'interessato.

La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata all'associato in forma scritta via raccomandata o PEC entro 30 giorni. Avverso l'espulsione è ammesso il solo ricorso al Collegio dei Probi Viri, in plenum dei tre effettivi e due supplenti, da inviare entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta notifica che ha deliberato l'eventuale espulsione. Lo stesso Collegio dei Probi Viri può assumere informazioni, e/o sentire l'interessato a proprio insindacabile giudizio, con il solo obbligo di redigere verbale delle eventuali fasi istruttorie in forma scritta e sintetica che entrerà a fare parte del fascicolo di espulsione. Il Presidente del Collegio dei Probi Viri è il responsabile e il relatore, all'interno del collegio, del ricorso avverso il procedimento di espulsione.

La decisione del Collegio dei Probi Viri, assunta sulla base degli atti contenuti nel fascicolo della espulsione sopra descritto senza alcun obbligo di formalità e con provvedimento scritto succintamente motivato nei successivi 30 giorni, dovrà essere sottoposta nuovamente al voto segreto della Assemblea nella prima convocazione utile, anche ad hoc, votazione che avrà come unico oggetto la conferma o meno della decisione del Collegio dei Probi Viri. Laddove l'Assemblea non approvi, la nuova decisione del Collegio sarà priva di ogni efficacia e rimarrà pertanto fermo il provvedimento di espulsione precedentemente adottato. La presentazione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione.

ART. 9

Qualità di volontario di Protezione Civile

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile U.C.I.S. O.d.V. si avvale dei propri aderenti. Sono Volontari di Protezione Civile gli aderenti che hanno svolto e superato specifici percorsi di formazione obbligatoria previsti dalle Leggi e norme nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e di eventuale regolamento interno di U.C.I.S. O.d.V. I volontari di Protezione Civile di U.C.I.S. O.d.V. svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti che regolano il sistema nazionale di Protezione Civile.

Gli associati che non hanno svolto e/o superato i corsi citati al precedente paragrafo possono assumere la qualifica di volontario svolgendo la propria attività al di fuori delle attività di protezione civile in favore della comunità e del bene comune in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e nel rispetto delle leggi.

U.C.I.S. O.d.V., con separati regolamenti tecnici, può disciplinare propri percorsi formativi ed abilitativi di quei volontari che assumeranno la qualifica di volontario di Protezione Civile con eventuali abilitazioni specifiche. Con le stesse modalità U.C.I.S. O.d.V. può riconoscere la validità di analoghi percorsi effettuati e/o organizzati da enti terzi.

La qualità di "volontario" è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Ogni associato volontario di protezione civile ha il dovere di frequentare le attività formative ed addestrative per acquisire e mantenere la qualifica.

Per il conseguimento e riconoscimento delle operatività previste nell'ambito di specifiche attività specialistiche di protezione civile si fa riferimento, in via principale, alle Leggi e norme emanate dallo Stato e/o dagli Enti da esso riconosciuti. U.C.I.S. si riserva di redigere ed adottare propri regolamenti tecnici.

La qualità di volontario di protezione civile si perde per incapacità psicofisica e/o tecnica ad effettuare le prestazioni richieste o per perdita dei requisiti di legge.

ART. 10 **Norme disciplinari**

Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'E.N.C.I. i regolamenti interni U.C.I.S., tutti i regolamenti dell'E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza.

Ogni socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'U.C.I.S. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dal Collegio dei Probiviri per le violazioni allo Statuto e regolamenti dell'U.C.I.S., dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I. Le decisioni dei Probiviri dell'U.C.I.S. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r. o PEC nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I.



L'U.C.I.S. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'E.N.C.I.

ART. 11 **Gli organi sociali**

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea degli associati
- L'Organo di Amministrazione
- Il presidente con poteri di rappresentanza
- Il Collegio dei Probi Viri
- Il Collegio dei Garanti Contabili

Al verificarsi delle condizioni di Legge potrà essere nominato con le modalità di Legge:

- L'Organo di Controllo
- L'Organo di Revisione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 **L'assemblea**

L'assemblea è composta dagli associati (persone fisiche e giuridiche) dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento delle quote sociali, ove previste. E' l'organo sovrano.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario l'Organo di Amministrazione, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta all'Organo di Amministrazione da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente dell'organizzazione almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante avviso sugli organi di



informazione associativi o mediante invio di comunicazione cartacea od elettronica ai singoli soci presso i gruppi territoriali di appartenenza ed eventualmente mediante avviso da pubblicarsi sulla rivista sociale dell'E.N.C.I. Nell'avviso di convocazione dovranno essere precisati il luogo, il giorno, l'ora della riunione in prima e la seconda convocazione a distanza di almeno 24 ore dalla data e dall'ora di prima convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare e, in caso di proposta di modifica di Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale o in altra sede deliberata dall'Organo di Amministrazione, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione allorché risulti presente di persona o per delega almeno la metà più uno dei tesserati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei tesserati presenti.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di DUE deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe predisposte su idoneo modulo da parte del segretario nazionale, per agevolarne la verifica della veridicità e correttezza, devono essere depositate in segreteria, anche via mail, entro le 48 ore antecedenti la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe in bianco o recanti correzioni o cancellazioni. Spetta ai volontari incaricati dall'Organo di amministrazione la verifica delle deleghe. Per il socio persona giuridica il diritto di voto spetta al presidente dell'Organizzazione o ad un suo delegato appartenente alla stessa associazione.

L'Assemblea, prima di iniziare i suoi lavori, elegge tre Scrutatori, ai quali spetterà il compito di computare i voti nel caso le delibere non siano approvate per alzata di mano.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' possibile diffondere lo svolgimento dell'assemblea mediante i mezzi di comunicazione televisiva; in ogni caso avranno diritto al voto esclusivamente i soci presenti, direttamente o per delega, nel luogo fisico di svolgimento dell'assemblea.

ART.13 **Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea deve:

- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle modificazioni di atto costitutivo, Statuto, regolamento di attuazione dello Statuto.
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

Ogni argomento sottoposto a voto assembleare si ritiene approvato se votato dalla maggioranza dei presenti purché l'assemblea sia validamente costituita.

ART. 14 **Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



Nel caso di pareggio il Presidente dell'assemblea può avvalersi del secondo voto a sua disposizione. Laddove il Presidente dell'Assemblea decida di non avvalersi del secondo voto e pertanto in caso di pareggio della votazione, la delibera si intende non adottata.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle motivazioni per cui è stata convocata ed espressamente sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.

Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 16 **Organo di Amministrazione**

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione gestisce, nel rispetto dello Statuto e delle delibere assembleari, i beni mobili, immobili e finanziari dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di sette consiglieri ad un massimo di 11 consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni solari.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito in qualsiasi luogo o sede sul territorio italiano.

L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Possono accedere alla carica di consigliere i soci in regola con le quote sociali. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Qualora, durante il triennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino alla scadenza del mandato triennale dell'Organo di Amministrazione in carica. Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri l'intero Consiglio decade e si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea entro due mesi per le nuove elezioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione ed un Vice Presidente, nomina un Segretario ed un Tesoriere anche non associati e/o al di fuori del Consiglio. Questi ultimi, se esterni, possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può incaricare altri membri dell'Associazione per lo svolgimento di altri incarichi utili al conseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione valuta ed avalla la nomina, con valenza triennale, di Delegati Regionali votati dai Gruppi associati nelle regioni di appartenenza a loro rappresentanza.

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni quattro mesi.

Straordinariamente L'Organo di Amministrazione si raduna ogniqualevolta lo ritenga necessario la Presidenza (presidente e vicepresidente) o a richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono qualora risultino assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive. La decisione verrà comunicata a mezzo raccomandata a/r, PEC o mail interna U.C.I.S.

L'Organo di Amministrazione deve:

- Amministrare l'Associazione;
- proporre i programmi delle attività previste dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla

- legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - svolgere gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;
 - disciplinare l'ammissione degli aspiranti soci e, sentito il parere del collegio dei Probi Viri, sottoporre l'espulsione di un membro al voto dell'Assemblea;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - espletare ogni formalità prevista dal Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e dalle Leggi e norme ad esso collegate;
 - predisporre annualmente la relazione di missione prevista dall'art. 13 n. 1 del Dlgs. 117/17 da allegare al bilancio di esercizio.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organo di Amministrazione può avvalersi di gruppi di lavoro da esso nominati.

L'organo di amministrazione, per la realizzazione di progetti associativi di particolare rilevanza economica in origine finanziati da Pubbliche Amministrazioni od Enti Pubblici, analizzati l'impatto e la sostenibilità economica, con motivata delibera può incaricare il presidente a sottoscrivere contratti per l'attivazione di linee di credito presso istituti bancari. Il contratto di credito dovrà essere chiuso alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione che l'ha attivato.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione viene redatto apposito verbale che va firmato dal presidente e dall'estensore.

ART. 17 **Il Presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Organo di Amministrazione. Almeno un mese prima della scadenza del mandato il presidente convoca l'assemblea per la elezione dei nuovi organismi associativi.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Spetta al Presidente la rappresentanza in giudizio della Associazione, sia attiva che passiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato, anche temporaneamente, nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 **Collegio dei Probi Viri**

Il Collegio dei Probi Viri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra coloro che non ricoprono già una carica in altri organi associativi e dura in carica tre anni solari.

Al Collegio dei Probi Viri è demandata ogni decisione di carattere disciplinare a carico del socio sottoposto ad eventuale provvedimento disciplinare; la decisione assunta deve essere votata a maggioranza e con la presenza di tre membri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissione di uno dei membri effettivi questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla ratifica della nomina.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probi Viri può adottare a carico di un socio sono:

- censura;
- sospensione fino ad un massimo di tre anni;

In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione del socio inquisito, il Collegio dei Probi Viri, su incarico dell'Organo di Amministrazione e secondo la procedura indicata nell'art. 9, espone la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea che si pronuncerà in via definitiva, ferme le previsioni di cui all'art. 9.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate all'Organo di Amministrazione che le inoltra al Collegio dei Probi Viri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie deduzioni. In caso di mancanze gravi l'Organo di Amministrazione potrà, in via provvisoria, sospendere

direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

ART. 19 **Collegio dei Garanti contabili**

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti Contabili, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Garanti Contabili e rimarrà in carica tre anni solari.

Il Collegio dei Garanti Contabili:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Garanti Contabili;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Garanti Contabili.

ART. 20 **Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, quando obbligatorio è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Sul bilancio sociale si darà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 21
Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22
Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) le scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del Dlgs. 117/2017
- b) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- e) il registro dei volontari tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente inoltrando motivata richiesta scritta all'Organo di Amministrazione con le modalità previste dalla Legge 241/90.

ART. 23
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 24 **I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 25 **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c.2 D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 **Bilancio**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 ed 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 27 **Bilancio sociale**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 c.1 del D.L.gs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29 **Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017 e nel rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30 **Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 **Responsabilità della organizzazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.



ART. 32
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
Disposizioni finali

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, sono di competenza del Collegio dei Probi Viri.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34
Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro unico Nazionale del terzo settore medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto, che si compone di nr 20 fogli sostituisce il precedente.

InfoProtocollo (1)

<AOO>AGEDP1MI</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>322102</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>28/09/2021
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 322102 e data 28/09/2021

3	3131	28/09/2021	0,00	TNP21L003131000KB
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TNP